

## Fideiussione omnibus, nullità clausole per mancato rispetto normativa antitrust

### Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 dicembre 2021 n. 41994

La “questione”: le banche, nei rapporti con la clientela, solitamente fanno uso degli schemi negoziali predisposti dall'ABI. La Banca d'Italia, nel 2005, ha dichiarato contrarie alla disciplina *antitrust* tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione *omnibus*).

In particolare, le critiche riguardavano le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, ovvero:

la **clausola di reviviscenza** secondo cui il fideiussore deve “*rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo*” (art. 2);

la **clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.**, a mente della quale “*i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato*” (art. 6);

la **clausola di sopravvivenza** secondo la quale “*qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate*” (art. 8).

In tale contesto, sorge il problema su cui è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, la quale ha dovuto rispondere al seguente interrogativo: cosa accade se, nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente (*contratto a valle*), sono riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (*intesa a monte*) dichiarate in contrasto con la disciplina *antitrust*?

Secondo gli ermellini, trova applicazione il rimedio della **nullità parziale**.

“*I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti*”.